

MORRI ROSSETTI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 10 gennaio 2025

Nr. 2 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Concordato e ravvedimento: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per soci e società
2. È cessione d’azienda anche se, al momento del trasferimento, non è esercitata alcuna attività
3. Credito per imposte pagate all’estero: sufficiente un’autocertificazione
4. Presunzione di cessione IVA: non opera per i soggetti non obbligati a tenere le scritture ausiliarie di magazzino
5. Gestione complessa di palasport: esenzione IVA negata all’Asd
6. Bonus pubblicità: dichiarazione sostitutiva presentabile dal 9 gennaio 2025
7. Nuovi codici ATECO 2025

Concordato e ravvedimento: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per soci e società

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 9 gennaio 2025, n. 1/E, ha reso indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui, nell’ambito del concordato preventivo biennale, ad aderire al particolare regime di ravvedimento (articolo 2-quater, DI n. 113/2024) siano società o associazioni (articoli 5, 115 e 116 del Tuir).

Le casistiche prese in considerazione dalla risoluzione n. 1/E sono due.

Versamenti da parte di soci o associati

Con Provvedimento del 4 novembre 2024 l’Agenzia ha previsto che, per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero per le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR, l’opzione per il ravvedimento debba essere esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:

- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.

Relativamente al versamento dell’imposta sostitutiva da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, nel modello F24 all’interno della sezione “Contribuente” vanno riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato.

Nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, invece,

deve essere indicato il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

In ogni caso, la risoluzione specifica che restano validi i versamenti effettuati senza l’indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

Versamenti eseguiti da società o associazioni

Come previsto dal collegato fiscale (articolo 7, comma 1, lettera a-bis), DI n. 155/2024), riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione, in luogo dei singoli soci o associati.

In tal caso, nel modello F24 occorre indicare il codice tributo “4075”, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento deve riferirsi all’intero ammontare dell’imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irap deve essere eseguito dalla società o associazione con il codice tributo “4076”.

È cessione d’azienda anche se, al momento del trasferimento, non è esercitata alcuna attività

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 137, depositata il 5 gennaio 2025, ha statuito che si configura una cessione di azienda anche nel caso

di cessione di un complesso di beni che conserva la propria attitudine a essere utilizzato per l'esercizio di un'attività d'impresa, anche se, al momento del trasferimento, non è esercitata alcuna attività.

Nel caso in esame, un contribuente aveva ceduto terreni e attrezzature, originariamente relativi a un'azienda agricola e successivamente dati in affitto a un soggetto che li aveva destinati all'esercizio dell'attività di campeggio.

Tale attività risultava cessata al momento della cessione dei terreni e delle attrezzature.

A parere dell'Agenzia delle Entrate, i beni ceduti configuravano un'azienda, dal momento che quest'ultima esiste anche se al momento del trasferimento l'impresa non abbia ancor cominciato a funzionare.

Di diverso avviso erano stati i giudici di secondo grado, secondo i quali non si può configurare una cessione d'azienda che non sia attualmente in esercizio.

I giudici di legittimità, investiti della questione, hanno confermato la tesi dall'Agenzia delle Entrate, rilevando che il mancato riferimento nell'atto di trasferimento ad alcune voci ricorrenti nell'attivo di un'azienda (quali avviamento, crediti e debiti) non impedisce la qualificazione come azienda del complesso produttivo ceduto.

Tale circostanza è la conseguenza della temporanea inattività dell'azienda o della sua cessazione.

Di talché, la Corte ha concluso che qualora un complesso di beni sia inutilizzato per scopi imprenditoriali al momento della cessione, ma sia potenzialmente idoneo all'esercizio di un'attività d'impresa che viene ripresa dal cessionario, tale complesso deve qualificarsi quale azienda.

Credito per imposte pagate all'estero: sufficiente un'autocertificazione

La Corte di Giustizia Tributaria di Pesaro, con la sentenza n. 336/02/2024, ha statuito che, in presenza di un reddito estero (dividendi di società di diritto rumeno), la prova che le imposte siano state assolte all'estero a titolo definitivo, in

manca della certificazione proveniente dallo Stato estero, non può impedire al contribuente di scomputarle attraverso il meccanismo del credito d'imposta di cui all'articolo 165 del Tuir, purché lo stesso si sia attivato per ottenerla.

Nel caso in esame. L'Ufficio aveva contestato la mancanza di una prova formale che le imposte sul dividendo fossero state assolte in modo definitivo in Romania, tramite una certificazione proveniente dalle autorità fiscali di quello Stato.

Infatti, l'articolo 165, comma 1, del TUIR dispone che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte lì pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo, al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Ai sensi del successivo comma 4, la detrazione in esame deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.

Come affermato con Circolare n. 50/E/2002, il concetto di definitività dell'imposta pagata all'estero coincide con la sua "irripetibilità", ossia con la circostanza che essa non sia più suscettibile di modificazione a favore del contribuente.

Pertanto, non possono considerarsi definitive le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista, sin dal momento del pagamento, la possibilità di rimborso totale o parziale, anche mediante compensazione con altre imposte dovute nello Stato estero.

Le imposte estere devono considerarsi «pagate a titolo definitivo» nel periodo d'imposta in cui le stesse sono state versate (a tale titolo), mentre non ha rilevanza il momento in cui il contribuente entra in possesso della relativa certificazione (circolare n. 9/E/2015), in quanto essa ha valenza meramente probatoria.

Proprio l'aspetto probatorio è stato oggetto della decisione in esame, in quanto la certificazione, pur

richiesta, non era stata ottenuta e la definitività era stata autocertificata, anche in considerazione del fatto che la Convenzione tra Italia e Romania non tratta in modo esplicito la questione.

Nell'accogliere il ricorso, i giudici hanno fatto valere il comportamento attivo del contribuente e l'esigenza di evitare una doppia imposizione sul medesimo reddito.

Presunzione di cessione IVA: non opera per i soggetti non obbligati a tenere le scritture ausiliarie di magazzino

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 198, depositata il 7 gennaio 2025, ha statuito che la presunzione di cessione di cui al D.P.R. n. 441/1997 non opera nei confronti dei soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Nel caso in esame contribuente operante nel settore della grande distribuzione aveva evidenziato il fatto che non potesse trovare applicazione la presunzione legale di cessione e di acquisto di cui al D.P.R. n. 441/1997, in quanto le differenze inventariali erano state rilevate esclusivamente da scritture contabili non obbligatorie.

Intervenendo in materia, la Corte ha statuito che le aziende della grande distribuzione non sono obbligate alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino per i depositi dei singoli punti vendita che non fungono da magazzini interni centralizzati, sicché, se gli ammanchi di beni non siano stati riscontrati né a seguito di un inventario fisico degli stessi, né di un confronto basato sulla documentazione contabile obbligatoria, si è fuori dall'ambito applicativo della disciplina dettata dal D.P.R. n. 441/1997.

La presunzione di cessione, quindi, non opera se le differenze quantitative emergono all'interno delle sole scritture ausiliarie di magazzino che il soggetto non è obbligato a tenere.

Gestione complessa di palasport: esenzione IVA negata all'Asd

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello dell'8 gennaio 2025, n. 2, ha chiarito che l'accordo di concessione in uso di un palasport a

una Asd da parte di un Comune, consistente in una prestazione di servizi complessa con il quale viene affidata all'Associazione la gestione della struttura insieme ad altri servizi accessori, non rientra nell'esenzione Iva prevista dall'articolo 36-bis del DL n. 75/2023.

Questa concessione, infatti, non appartiene alla categoria delle prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport.

Bonus pubblicità: dichiarazione sostitutiva presentabile dal 9 gennaio 2025

Dal 9 gennaio 2025 i soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2024 (art. 57-bis del DL 50/2017) possono presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nel medesimo anno.

Considerato che il termine di scadenza per la presentazione della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell'anno 2024" coincide con un giorno festivo, domenica, il suddetto termine è stato prorogato dal 9 febbraio al 10 febbraio 2025 con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 dicembre 2024.

Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica va inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d'identità elettronica (CIE).

Si ricorda che l'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito, con apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d'imposta riconosciuto sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo "6900"), da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi.

Nuovi codici ATECO 2025

La nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007, troverà applicazione a decorrere dal 1° aprile 2025.

In considerazione del fatto che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i contribuenti potrebbero comunicare all'Agenzia delle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l'attività svolta.

In tal caso, la comunicazione dovrà essere effettuata:

- con la comunicazione unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere, se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese;
- con la presentazione di uno tra i modelli AA7/10 (società, associazioni, ecc.), AA9/12

(imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, ecc.), AA5/6 (enti non commerciali, associazioni, ecc.) o ANR/3 (identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente), nel caso in cui il contribuente non sia iscritto nel Registro delle imprese.

In ogni caso, ai fini amministrativi, non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione; il processo di riclassificazione sarà infatti eseguito d'ufficio dalle Camere di commercio, a partire dal 1° aprile 2025.

Le imprese saranno informate dell'avvenuto aggiornamento tramite i canali di comunicazione messi a disposizione dalla propria Camera di commercio. Per un periodo transitorio, inoltre, le visure camerali riporteranno sia i nuovi codici ATECO, sia i precedenti.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI |